

Il Ministro della transizione ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne ha definito le funzioni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero per la transizione ecologica (di seguito per brevità Ministero);

VISTA la Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento e del Consiglio UE, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;

VISTO il "Piano d'azione dell'UE per l'economia circolare" (COM(2015) 614) adottato nel dicembre 2015 e con il quale la Commissione ha individuato la plastica come priorità chiave e si è impegnata ad elaborare "una strategia per affrontare le sfide poste dalle materie plastiche in tutte le fasi della catena del valore e tenere conto del loro intero ciclo di vita", confermando altresì, nel 2017, l'intenzione di concentrarsi sulle attività inerenti alla produzione e all'uso della plastica e di adoperarsi verso il conseguimento dell'obiettivo della riciclabilità di tutti gli imballaggi di plastica entro il 2030 nel Programma di lavoro della Commissione 2018, COM(2017) 650;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante le disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, come convertito in legge dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed in particolare l'articolo 9-bis nel quale, in aderenza con il disposto comunitario, sono state previste alcune restrizioni alla commercializzazione sulle borse di plastica, variabili in funzione dell'impatto ambientale che le stesse hanno quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di riciclaggio e compostaggio, della loro durata o dell'uso specifico previsto, nonché in considerazione di eventuali effetti nocivi di sostituzione:

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare", adottata il 16 gennaio 2018, che pone le basi per una nuova economia della plastica, in cui la progettazione e la produzione di questo materiale e dei suoi prodotti rispondano pienamente alla esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclaggio e in cui il loro sviluppo avvenga all'insegna della sostenibilità;

VISTA la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (cd "single-use plastica" sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e

materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno;

- **VISTA** la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni riguardante "*Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa più pulita e più competitiva*" dell'11 marzo 2020;
- VISTA la risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare, nel definire tra le principali catene del valore dei prodotti, ha sottolineato l'importanza di una nuova strategia globale europea sulla plastica;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la parte quarte recante il sistema di gestione dei rifiuti;
- **VISTO** il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti nonché l'attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- VISTO il D.M. 18 gennaio 2021, n. 19, recante l'atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2021 e il triennio 2021-2023 e l'impegno del Ministero alla riduzione dell'inquinamento dovuto alla plastica anche adottando interventi specifici sui prodotti monouso;
- VISTO il D.M. 25 gennaio 2021, n. 37, di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2021 tra i quali vi è il potenziamento delle attività di riduzione dell'inquinamento della plastica;
- **CONSIDERATO** che in risposta ai livelli elevati di dispersione della plastica nell'ambiente e ai suoi effetti nocivi sono state cercate, a livello nazionale, europeo ed internazionale, soluzioni per la progettazione di plastica biodegradabile e compostabile;
- RILEVATO l'impegno del Ministero della Transizione ecologica a ridurre l'utilizzo della plastica anche attraverso la promozione della campagna #plasticfree sollecitando tutte le amministrazioni pubbliche affinché siano da esempio ai cittadini, eliminando la plastica monouso;
- VISTO l'articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 come introdotto dal comma 802 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge finanziaria 2019) che istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero con una dotazione di € 100.000,00 a decorrere dall'anno 2019 per la realizzazione di attività di studio, verifica tecnica e monitoraggio delle plastiche monouso, con la collaborazione di competenti istituti di ricerca;
- VISTA la nota dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero prot. n. 2891 del 28 marzo 2019 con la quale è stato comunicato alla ex Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento (RIN) l'istituzione del capitolo n.4117, Piano gestionale 01 per la realizzazione di attività di studio, verifica tecnica e monitoraggio delle plastiche monouso da parte dei competenti istituti di ricerca al fine di prevenire la produzione di rifiuti da plastica monouso e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili con uno stanziamento di competenza e cassa pari ad € 100.000,00;
- CONSIDERATO che tali risorse possono essere impiegate per lo svolgimento di attività di studio, verifica tecnica e monitoraggio da parte di competenti istituti di ricerca scientifica che

svolgono istituzionalmente attività di prioritario interesse per l'avanzamento della scienza e del progresso nel Paese, a supporto delle Amministrazioni pubbliche;

RITENUTO di disciplinare l'utilizzo di detto Fondo prevedendo l'assegnazione delle risorse mediante il ricorso ad apposito Bando, recante le tematiche e le finalità in coerenza con gli indirizzi strategici definiti annualmente dal Ministro, al quale potranno presentare istanza gli istituti di ricerca, al fine di realizzare le attività ivi contenute;

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce le modalità di utilizzazione del Fondo istituito dall'articolo 226-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Articolo 2

(Finalità del Fondo)

1. Il Fondo di cui al presente decreto è utilizzato da parte del Ministero della transizione ecologica per attività di studio, verifica tecnica e monitoraggio delle plastiche monouso da parte di Istituti di ricerca.

Articolo 3

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari del Fondo sono gli Istituti di ricerca, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 226-quater del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Articolo 4

(Individuazione degli Istituti di ricerca)

- 1. In considerazione degli obiettivi e delle strategie politiche adottate, il Ministero della transizione ecologica pubblica, con cadenza annuale, pubblica un Bando al fine di individuare il soggetto beneficiario, di cui all'articolo 3 del presente decreto.
- 2. Nel Bando saranno individuate le linee di ricerca che dovranno essere sviluppate, i requisiti di ammissione al finanziamento, i termini per la presentazione delle istanze, la documentazione che dovrà essere allegata alle istanze, le modalità di verifica dei requisiti di ammissibilità e la valutazione delle istanze, le modalità di finanziamento e di ripartizione del finanziamento, le modalità di erogazione delle somme di cui al successivo articolo 5 del presente decreto.

Articolo 5

(Risorse finanziarie disponibili)

1. L'articolo 226-quater, comma 4, del D.Lg.s n. 152 del 2006 prevede che il Fondo abbia una dotazione annuale pari a € 100.000,00, le cui somme sono erogate secondo le modalità contenute nel Bando previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua adozione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Ministero della transizione ecologica e sarà trasmesso al competente Organo di controllo per il visto di registrazione.

Roma,

Roberto Cingolani